



AGENZIA
TANCREDI
Agenti di assicurazione dal 1981

PERSONE CHE ASSICURANO IL TUO DOMANI

Tancredi Giuseppe, Simona e Rocco S.r.l. | R.U.I. n. A000223743

AGENTI CAPO PROCURATORI: TANCREDI GIUSEPPE, SIMONA E ROCCO

Viale Marconi, 219 - 85100 Potenza | Tel. 0971 470970 - 0971 46626 - Fax 0971 1742000

agenziaTancredi@tgassicurazioni.it | tancrediclassicazioni@pec.it | www.tgassicurazioni.it

C.F. e P. IVA 01683990764 | Cap. Soc. € 30.000 i.v. | R.E.A. PZ n. 126822

Potenza, 17/12/2023

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI WHISTLEBLOWING

D.lgs. n. 24/2023

Agenzia Tancredi s.r.l.

INDICE

Procedura di segnalazione delle violazioni - Whistleblowing ex D.lgs. n. 24/2023

1. Sistemi di segnalazione delle violazioni: scopo e ambito applicativo

2. Definizioni

3. Oggetto della segnalazione

4. Caratteristiche e contenuti della segnalazione

4.1. Segnalazioni non ammesse

5. Autori delle segnalazioni e soggetti tutelati

6. Come effettuare una segnalazione

6.1. Piattaforma digitale

6.2. Incontro diretto

7. La gestione della segnalazione ricevuta sul canale interno

8. Misure a tutela

8.1. Divieto di ritorsione

8.2. Obbligo di riservatezza

9. Trattamento dei dati personali

10. Sanzioni

11. CANALI ESTERNI

11.1. Divulgazione pubblica

12. La denuncia all'autorità giudiziaria

13. Pubblicazione della presente Procedura

Procedura di segnalazione delle violazioni - Whistleblowing ex D.lgs. n. 24/2023

1. Sistemi di segnalazione delle violazioni: scopo e ambito applicativo

L'Agenzia di Assicurazione Tancredi s.r.l. definisce un proprio *Sistema di gestione delle violazioni* (whistleblowing) in osservanza della disciplina di cui al d.lgs.24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, al fine di tutelare le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea e garantire un ambiente di lavoro sicuro, equo e trasparente, contrastando ogni eventuale comportamento in violazione delle norme disciplinanti l'attività aziendale, sia attraverso la promozione di valori e principi della propria *Carta dei Valori* sia mediante l'attuazione di processi di controllo.

Per tali ragioni è possibile segnalare tramite propri canali interni, con la massima garanzia di riservatezza, violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, proteggendo il segnalante da possibili comportamenti ritorsivi o discriminatori.

A tal fine L'Agenzia Tancredi s.r.l. ha adottato un sistema di segnalazione whistleblowing in forma scritta, attraverso la piattaforma digitale *Whistlelink*, oltre ad un sistema di segnalazione in forma orale.

La presente procedura è oggetto di approvazione da parte dell'organo amministrativo della Tancredi s.r.l. ed è aggiornata in conseguenza di modifiche e integrazioni normative, nonché di eventuali modifiche nelle modalità gestionali.

- La società è responsabile dell'adozione del sistema di gestione di segnalazione delle violazioni, dell'impianto degli strumenti tecnici necessari alla sua corretta operatività e della messa in atto delle iniziative correlate, compresa l'approvazione della presente procedura.

A tali scopi la Tancredi s.r.l. ha definito il ruolo di Gestore dei sistemi interni di segnalazione, affidandolo all'Agente Capo Procuratore Tancredi Giuseppe, di seguito denominato Gestore, con il compito di assicurare il corretto svolgimento del processo.

Il Gestore è dotato dell'autonomia richiesta dalla normativa nonché di adeguate conoscenze tecniche, organizzative e della struttura aziendale che permettono una gestione appropriata delle segnalazioni e delle attività connesse.

2. Definizioni

Si riportano di seguito le principali definizioni previste dal Decreto:

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Persona coinvolta (segnalato): la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

Persona segnalante (whistleblower): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni acquisite sulle violazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante e/o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: comunicazione, scritta od orale, di informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione, presentata tramite i canali di segnalazione previsti dal Decreto.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Soggetti tutelati in caso di ritorsione: i segnalanti e coloro di cui all'art. 3 comma 5 del Decreto: il facilitatore e/o le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e/o i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente e/o gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Violazione: comportamento, atto od omissione che, non rispettando disposizioni normative nazionali o europee, lede l'interesse o l'integrità della Società.

3. Oggetto della segnalazione

In osservanza del d.lgs. 24/2023 possono essere gestite tramite il canale interno le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità dell'Agenzia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono rilevabili gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Sono altresì soggette a segnalazione le seguenti fattispecie:

- violazioni delle disposizioni interne e/o di procedure interne in vigore nell'Agenzia;
- violazioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Agenzia, nonché di causare un danno alla salute e alla sicurezza dei soggetti che operano all'interno della stessa;
- violazioni o presunte violazioni dei valori, principi di comportamenti contenuti nella Carta dei Valori.

4. Caratteristiche e contenuti della segnalazione

Le segnalazioni devono essere fondate ed effettuate secondo il principio generale di buona fede.

Esse devono contenere una descrizione chiara e completa dei fatti segnalati e, se conosciute o conoscibili, delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, delle generalità dei soggetti direttamente coinvolti e degli eventuali altri soggetti che possano riferire su tali circostanze.

Il segnalante è tenuto, se possibile, a fornire eventuale documentazione e ogni informazione utile a riscontrare la fondatezza della segnalazione.

4.1. Segnalazioni non ammesse

Non rientrano tra le segnalazioni ammissibili e gestibili con la presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le comunicazioni con contenuti riguardanti la vita privata, salvo che abbiano attinenza con l'ambito lavorativo in relazione a eventuali illeciti o violazioni di norme interne;

- i reclami elevati ai sensi della vigente normativa secondaria di settore, gestiti nell'ambito delle procedure di riscontro ai reclami stessi;

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Si precisa che quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

5. Autori delle segnalazioni e soggetti tutelati

Il sistema di segnalazione prevede che il canale sia aperto sia al personale interno dell'Agenzia sia a chiunque abbia contatti con la stessa nel contesto lavorativo.

Sono pertanto legittimati ad effettuare una segnalazione coloro che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso l'Agenzia;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso l'Agenzia (es. intermediari, fiduciari, fornitori, partner e collaboratori commerciali);
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti (persone fisiche);
- persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l'Agenzia.

La tutela si applica quando la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro, durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia, a condizione, in questi ultimi casi, che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il periodo di selezione, in fase precontrattuale o prima dello scioglimento del rapporto.

Le tutele previste dalla normativa si applicano, oltre ai segnalanti, anche coloro di cui all'art. 3 comma 5 del Decreto (cfr. par.2).

6. Come effettuare una segnalazione

6.1. Piattaforma digitale

Per effettuare una segnalazione si dovrà accedere al sistema di segnalazione di reati o irregolarità attraverso il canale <https://tgassicurazioni.whistlelink.com/> dove si potranno trovare tutte le informazioni pertinenti in merito alla presentazione di una segnalazione e alle modalità di gestione della stessa. Si può accedere al sistema in qualsiasi momento.

Per procedere alla formulazione della segnalazione bisogna fare clic su *Fai una segnalazione qui*, e compilare il modulo di segnalazione in modo più dettagliato possibile. Non è obbligatorio fornire informazioni personali e sarà mantenuto l'anonimato per tutta la durata della procedura.

Dopo avere presentato la segnalazione il Gestore competente la riceverà e procederà ad una valutazione iniziale per stabilire se è idonea a essere gestita attraverso il sistema di segnalazione di reati o irregolarità. In caso affermativo, alla segnalazione sarà assegnato un numero del caso univoco che verrà inoltrato al segnalante insieme a un codice di verifica attraverso il quale il segnalante potrà inserire ulteriori informazioni o visualizzare lo stato del caso. Il Gestore preposto confermerà l'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni e fornirà un feedback entro 3 mesi dalla segnalazione, comunicando:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione e le sue motivazioni;
- l'accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione alle autorità competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento se al termine dei 3 mesi non ha concluso le indagini. Al termine delle indagini il Gestore invierà un'ulteriore comunicazione al segnalante.

6.2. Incontro diretto

Il segnalante potrà effettuare le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 anche in forma orale. Per effettuare una segnalazione in forma orale il segnalante dovrà richiedere un incontro diretto al Gestore tramite il seguente indirizzo e-mail: segnalazioni.violazioni@tgassicurazioni.it. La possibilità di incontro diretto da parte di soggetto anonimo non è ammessa. L'incontro sarà fissato entro un termine ragionevole presso i locali della sede della Società. La segnalazione effettuata oralmente sarà documentata a cura del Gestore mediante verbale. Nella redazione del verbale il segnalante potrà verificare, rettificare, confermare il verbale dell'incontro e prestare il consenso al trattamento dei dati personali mediante la propria sottoscrizione.

7. La gestione della segnalazione ricevuta sul canale interno

La gestione della segnalazione ricevuta sul canale interno si articola nelle seguenti fasi:

- A. ricevimento della segnalazione: il Gestore:
 - rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, eventuali integrazioni.
- B. analisi ammissibilità: il Gestore:
- effettua il discernimento tra segnalazioni ammissibili/non ammissibili;
 - nel caso di segnalazioni non ammissibili, informa il segnalante della non ammissibilità e dei motivi della stessa, nonché provvede ad archiviare la segnalazione;
- C. fase istruttoria: per le segnalazioni che rientrano in quelle ammissibili, il Gestore, attraverso le funzioni aziendali o professionisti esterni di cui può avvalersi, procede alla verifica della fondatezza dei fatti segnalati, con un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Laddove ritenuto necessario, il Gestore può interpellare la/le persona/e coinvolta/e nella segnalazione.

Resta inteso che l'identità del segnalante, qualora nota, non può essere rivelata senza il suo consenso e comunque, in caso di procedimento disciplinare, solo laddove la conoscenza dell'identità della persona sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, essendo la contestazione fondata in tutto o in parte sulla segnalazione.

In assenza di riscontri di fondatezza sui fatti segnalati, il Gestore provvede ad archiviare la segnalazione;

D. trasmissione degli esiti: al completamento della fase istruttoria, il Gestore provvede a fornire al segnalante riscontro delle informazioni relative al seguito della segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tale riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze. Laddove la fase istruttoria non sia conclusa entro tale termine, il riscontro può anche essere meramente interlocutorio con la comunicazione delle informazioni al momento disponibili e/o delle attività ancora da intraprendere.

Qualora, le indagini svolte confermino l'effettiva realizzazione dell'illecito/della violazione segnalata, il Gestore informa le funzioni aziendali competenti a seconda della tipologia della segnalazione per la messa in atto delle azioni di rimedio e/o dei provvedimenti necessari nei confronti dei soggetti di cui si sia accertata la responsabilità nella realizzazione dei fatti.

E. provvedimenti: sulla base degli esiti trasmessi dal Gestore e di eventuali ulteriori approfondimenti qualora ritenuti necessari, le funzioni deputate adottano i provvedimenti opportuni, nonché mettono in atto le relative azioni correttive, dandone opportuna informazione al Gestore;

F. monitoraggio e reportistica: il Gestore provvede a monitorare gli interventi correttivi e/o di rimedio adottati dalla Società a seguito della segnalazione. Inoltre, riferisce annualmente all'organo amministrativo della società sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle stesse.

8. Misure a tutela

8.1. Divieto di ritorsione

Ai sensi dell'art.17 del Decreto, i segnalanti e i soggetti di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto non possono subire alcuna ritorsione, che in via esemplificativa si concretizza nel licenziamento, demansionamento, modifica unilaterale senza giustificazione del contratto in materia di orario e/o luogo di lavoro, irrogazione di sanzioni disciplinari prive di fondamento.

I soggetti tutelati da Decreto che ritengano di aver subito una ritorsione, informano ANAC, tramite il sito istituzionale dell'Autorità, per gli accertamenti che la legge le attribuisce.

8.2. Obbligo di riservatezza

L'Agenzia assicura la riservatezza del segnalante, come disposto dall'art.12 del Decreto, secondo cui l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi in maniera diretta o indiretta non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le misure indicate sono applicate anche al soggetto segnalato e a tutti coloro che sono chiamati in causa nella segnalazione.

9. Trattamento dei dati personali

- Il trattamento dei dati personali ricavati o ricavabili dalle segnalazioni è effettuato in conformità al GDPR e al Codice in materia di protezione dei dati personali e i dati personali non utili alla gestione della segnalazione non devono essere raccolti, oppure devono essere cancellati immediatamente.

L'Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, si occupa di fornire l'informativa al segnalante e alle persone coinvolte (artt. 13 e 14 GDPR) e adotta misure appropriate a tutela dei diritti e della libertà degli interessati; inoltre, individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, e disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti dal Decreto e dei principi dettati dal GDPR (art. 14, comma 1). Le funzioni coinvolte di volta in volta nelle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e

archiviazione della documentazione prodotta, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

10. Sanzioni

In caso di accertamento della fondatezza delle segnalazioni, si applicano le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio interno nei confronti dei soggetti identificati come autori delle violazioni, ferme restando eventuali conseguenze penali, civili, amministrative e contabili.

Inoltre, è passibile di sanzione disciplinare, ferme restando le altre conseguenze penali, civili, amministrative e contabili, chiunque faccia una segnalazione o faciliti una segnalazione che sia palesemente infondata. Costui sarà altresì escluso dalla protezione di cui all'art. 19 D. lgs. 24/2023.

In aggiunta alle conseguenze di cui sopra, si ricorda che il Decreto prevede che l'ANAC possa applicare direttamente sanzioni amministrative - pecuniarie al verificarsi dei seguenti casi:

- in caso di accertata ritorsione sul segnalante, impedimento o tentato impedimento della segnalazione o violazione dell'obbligo di riservatezza è applicata, al responsabile di tali comportamenti, una sanzione che può ammontare da 10.000 a 50.000 euro;
- in caso di mancata istituzione del canale interno di segnalazione, mancata adozione delle procedure interne o di non conformità delle stesse al Decreto o di mancato svolgimento dell'istruttoria in merito alle segnalazioni ricevute è applicata, al/ai responsabile/i di tali omissioni, una sanzione che può ammontare da 10.000 a 50.000 euro;
- in caso di sentenza, anche di primo grado, che abbia accertato la responsabilità civile del segnalante per dolo o colpa grave, è applicata una sanzione che può ammontare da 500 a 2.500 euro

11. CANALI ESTERNI

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

È possibile effettuare una segnalazione esterna all'**Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC)**, se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell'ente.

11.1. Divulgazione pubblica

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Il ricorso al sistema di divulgazione pubblica fuori dei casi previsti è passibile di sanzione disciplinare, con riserva della Società anche di agire per il ristoro dell'eventuale danno all'immagine.

12. La denuncia all'autorità giudiziaria

Il Decreto Whistleblowing riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle autorità giudiziarie per denunciare i fatti illeciti appresi nel contesto lavorativo.

13. Pubblicazione della presente Procedura

La presente procedura sarà divulgata presso i locali della sede aziendale e sul relativo sito internet. Adeguata informativa circa l'adozione della presente procedura sarà fornita a tutti i destinatari.